Sentenza n. 216/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74922 R.G. promosso da (omissis) nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Auricchio, c.f. RCCNTN56D25H860Z, e dall'avv. Carmine Mattia Auricchio, c.f. RCCCMN90L06A509S, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ottaviano alla via Pappalardo n. 95, antonio.auricchio@pecavvocatinola.it,

avvcarminemattia.auricchio@pec.it,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 6.7.2026, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Piera Pagnano, per la parte ricorrente l'avv. Antonio Auricchio e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe il (omissis)chiedeva l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° novembre 2018, assumendo di avere maturato, alla data del 31 dicembre 1992, un'anzianità contributiva superiore a quindici anni (17 anni e 3 mesi) e di rientrare pertanto nella disciplina derogatoria prevista dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992. In particolare, esponeva di aver rassegnato le dimissioni volontarie il 31 agosto 1995, dopo aver maturato venti anni di contribuzione, e di aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 20 ottobre 2018. Deduceva, pertanto, che il diritto alla pensione si sarebbe definitivamente consolidato secondo la normativa vigente alla data della cessazione dal servizio che fissava l'età pensionabile a 65 anni e che, conseguentemente, non troverebbero applicazione nei suoi confronti gli incrementi dell'età pensionabile introdotti dalla legislazione successiva, ed in particolare dall'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011.

2. Con la memoria di costituzione del 26.6.2026 l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che la deroga prevista dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992 riguardava esclusivamente il requisito

contributivo e non anche quello anagrafico, il quale resterebbe assoggettato alla disciplina vigente al momento del perfezionamento del diritto a pensione. Conseguentemente il ricorrente, non avendo ancora compiuto 66 anni e 7 mesi nel 2018, non aveva maturato il requisito anagrafico richiesto dalla normativa allora vigente.

3. All'udienza del 6.7.2026 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e l'Inps si riportava alle memorie depositate. Il giudizio così passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente contesta il provvedimento dell'Inps di liquidazione del trattamento di quiescenza con decorrenza dall'1.11.2020, chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1 novembre 2018 in applicazione della disciplina previgente al d.l. n. 201/2011 e che fissava l'età pensionabile a 65 anni.

2. Il ricorso è infondato.

Va osservato che parte ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 503/1992 che all'epoca disciplinava nuovi requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, innalzando da 15 a 20 anni l'anzianità contributiva necessaria ai fini del diritto a pensione. Il comma 3 della medesima normativa disciplinava anche particolari categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, alle quali tale

innalzamento non si applicava e per le quali continuava a trovare applicazione il requisito di 15 anni di contribuzione; in particolare la deroga all'aumento del requisito contributivo si rivolgeva ai "*lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente*".

Ebbene, alla data del 31.12.1992 il ricorrente aveva maturato un'anzianità contributiva di 17 anni e 3 mesi e, pertanto, non era destinatario della nuova disciplina dell'aumento del requisito contributivo.

Però, la suddetta normativa, di carattere eccezionale e pertanto di stretta applicazione, si riferisce esclusivamente al requisito contributivo e non anche al requisito anagrafico soggetto agli incrementi dell'aspettativa di vita, nonchè alle successive modifiche normative.

Ebbene, atteso che l'art. 24 della l. n. 214/2011 ha aumentato l'età pensionabile da 65 a 66 anni e 7 mesi di età per l'anno 2018, il ricorrente, che nel mese di ottobre 2018 aveva compiuto 65 anni, non aveva diritto di andare in pensione in quanto in possesso del solo requisito contributivo, ma non anche di quello anagrafico.

Pertanto, correttamente l'INPS ha applicato l'art. 24 della legge n. 214/2011, liquidando il trattamento pensionistico soltanto all'atto del raggiungimento dell'età prevista dalla normativa vigente.

Per tali ragioni il ricorso va respinto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 500,00.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 6.7.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31.08.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

In sua vece
Il Funzionario
Piera Pagnano
(firma digitale)